

Bruxelles, 9 luglio 2026
(OR. en)

11667/26

STATIS 59
DELECT 108
COMPET 937

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 5010 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 3.7.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 5010 final.

All.: C(2026) 5010 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2026
C(2026) 5010 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.7.2026

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la
semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità**

{SWD(2026) 500 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE)¹, modificata dalla direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD – direttiva (UE) 2022/2464)², impongono a talune imprese di comunicare al pubblico informazioni riguardanti gli impatti, i rischi e le opportunità dell'impresa in relazione a questioni di sostenibilità. Le informazioni devono essere comunicate conformemente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (*European Sustainability Reporting Standard*, ESRS) stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione³ e incluse in un'apposita sezione della relazione sulla gestione individuale o consolidata dell'impresa, a seconda dei casi.

Il pacchetto di semplificazione Omnibus I (direttiva (UE) 2026/470)⁴, entrato in vigore il 18 marzo 2026 e il cui recepimento da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro il 19 marzo 2027, ha modificato la direttiva contabile riducendo il numero di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione e semplificando il quadro in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Per realizzare rapidamente la semplificazione e la razionalizzazione della rendicontazione di sostenibilità senza compromettere gli obiettivi della CSRD, il considerando 18 del pacchetto di semplificazione Omnibus I prevedeva che la Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva Omnibus I, adottasse un atto delegato per modificare gli ESRS esistenti: i) eliminando gli elementi d'informazione ritenuti meno importanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità di carattere generale; ii) dando priorità, per quanto possibile, agli elementi d'informazione quantitativi rispetto al testo descrittivo; iii) distinguendo ulteriormente tra elementi d'informazione obbligatori e volontari; iv) fornendo istruzioni chiare sulle modalità di applicazione del principio di rilevanza, al fine di garantire che le imprese siano tenute solo a comunicare informazioni rilevanti e di ridurre il rischio che i prestatori di servizi di attestazione della conformità le incoraggino inavvertitamente a comunicare informazioni che non sono necessarie o a destinare risorse eccessive al processo di valutazione della rilevanza; v) migliorando la coerenza con altri atti legislativi dell'Unione, compresa la legislazione in materia di servizi finanziari; nonché vi) tenendo in considerazione, nella misura più ampia possibile, l'interoperabilità con i principi globali di rendicontazione di sostenibilità. La revisione degli ESRS esistenti dovrebbe chiarire le

¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

² Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>).

³ Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).

⁴ Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj>).

disposizioni ritenute poco chiare e semplificare la struttura e la presentazione dei principi. Dovrebbe altresì apportare tutte le altre modifiche che potrebbero essere ritenute necessarie alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione degli ESRS esistenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero inoltre tener conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti.

Come previsto dalla direttiva contabile⁵, la Commissione è chiamata ad adottare tali principi riveduti tenendo conto del parere tecnico fornito dall'EFRAG, un'associazione multipartecipativa senza scopo di lucro istituita ai sensi del diritto belga che fornisce consulenza alla Commissione sui principi di informativa finanziaria e di rendicontazione di sostenibilità.

Il 2 dicembre 2025 l'EFRAG ha presentato alla Commissione il proprio parere tecnico sugli ESRS riveduti, elaborato sulla base di un programma di lavoro su cui la Commissione è stata consultata nell'aprile 2025. L'analisi costi-benefici che lo accompagnava, unitamente alla base delle conclusioni, al registro delle modifiche, alla tabella comparativa dei testi e alla nota esplicativa relativa all'articolo 29 ter, paragrafo 5, della direttiva contabile⁶, è stata presentata alla Commissione il 23 dicembre 2025.

Il presente atto delegato modifica i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. Le imprese sono tenute a utilizzare gli ESRS riveduti a partire dall'esercizio 2027 e possono scegliere di utilizzarli anche per l'esercizio 2026.

La Commissione monitorerà l'attuazione dei principi contenuti nel presente atto delegato per assicurare che essi portino alla comunicazione di informazioni pertinenti, affidabili e comparabili sulla sostenibilità.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Prima di presentare alla Commissione il proprio parere tecnico, nell'aprile 2025 l'EFRAG ha pubblicato un invito a presentare contributi, ha tenuto diversi colloqui individuali con imprese di dimensioni, settori e Stati membri diversi, ha effettuato un esercizio di analisi comparativa delle dichiarazioni sulla sostenibilità pubblicate nell'anno di riferimento 2024 e un'analisi dettagliata delle domande ricevute attraverso la piattaforma di domande e risposte relative agli ESRS. Nel settembre 2025 ha inoltre organizzato diversi eventi di sensibilizzazione con vari gruppi di portatori di interessi nonché due prove mirate sul campo e, dal 29 luglio al 29 settembre 2025, ha condotto una consultazione pubblica sui documenti di consultazione (*Exposure Drafts*) degli ESRS semplificati.

Il progetto di ESRS riveduti dell'EFRAG modificava gli ESRS esistenti:

- abbreviando e chiarendo il testo dei principi al fine di facilitarne l'applicazione e consentire una presentazione più chiara delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese;
- introducendo ulteriori misure di flessibilità al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, quali nuove esenzioni e applicazioni graduali;

⁵ Articolo 49, paragrafo 3 ter, della direttiva contabile.

⁶ La nota spiega in che modo il progetto di ESRS riveduti tiene conto delle iniziative e della legislazione di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 5, della direttiva contabile.

- riducendo del 61 % gli elementi d'informazione obbligatori, mantenendo nel contempo gli obiettivi fondamentali del Green Deal europeo;
- migliorando l'interoperabilità con le norme internazionali e con altre normative dell'Unione nella misura massima compatibile con l'obiettivo di semplificazione; e
- semplificando la valutazione della rilevanza, grazie a un approccio molto più chiaro e più proporzionato con orientamenti basati su principi e la possibilità di includere informazioni non rilevanti chiaramente identificate come tali e senza occultare informazioni rilevanti. Il riferimento a un quadro di presentazione attendibile è stato reso esplicito anche mettendo una maggiore enfasi sulle caratteristiche qualitative e sulle informative specifiche per l'entità e chiarendo che l'impresa non è tenuta a comunicare informazioni non rilevanti prescritte dagli ESRS.

L'analisi costi-benefici dell'EFRAG sul progetto di ESRS riveduti presenta una valutazione dell'impatto dei principi riveduti per i diversi gruppi di portatori di interessi, ossia principalmente le imprese dell'UE (che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta Omnibus al 26 febbraio 2025 o che fanno parte della loro catena del valore) e i fruitori di dati ESG (investitori, società civile e società in generale). Prende in considerazione i risparmi sui costi per le imprese nonché la potenziale perdita di informazioni per i fruitori di dati ESG derivanti dalla revisione degli ESRS, valutando gli impatti tanto positivi quanto negativi e operando una distinzione tra effetti diretti e indiretti. Rispetto alla prima serie di ESRS adottata nel 2023, l'analisi individua benefici e una tendenza generale alla riduzione dei costi per le imprese e non rileva invece impatti significativi sui costi e i benefici per i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità. Per quanto concerne i costi per le singole imprese, l'EFRAG rileva risparmi significativi. Nel corso del quinquennio, i risparmi sui costi di comunicazione corrispondono in media al 34 % dei costi dello scenario di riferimento per le imprese soggette agli ESRS. Secondo le stime, il tasso di risparmio ammonterà al 28 % nel 2027, salirà al 38 % nel 2028 e si stabilizzerà intorno al 33-36 % a partire dal 2029, una volta che tutte le imprese saranno soggette al quadro riveduto. Con l'inclusione degli effetti sulla catena del valore, i risparmi cumulativi aumentano da 3,7 miliardi di EUR a circa 4,7 miliardi di EUR nel periodo 2027-2031, ossia di circa il 44 % rispetto ai costi dello scenario di riferimento. Per quanto concerne i benefici per i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità, l'EFRAG sottolinea che, data la loro natura, essi sono difficili da quantificare e sono valutati nella relazione principalmente in termini qualitativi. I costi e benefici stimati si basano sui principi proposti dall'EFRAG e non sull'atto delegato definitivo adottato dalla Commissione.

A seguito della presentazione del parere tecnico dell'EFRAG alla Commissione e prima dell'adozione del presente atto delegato, la Commissione ha svolto le seguenti consultazioni, come previsto dalla direttiva contabile⁷:

- consultazione congiunta del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (MSEGSF) e del Comitato di regolamentazione contabile (ARC);
- consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), della Banca centrale europea (BCE), del comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) e della piattaforma sulla finanza sostenibile.

⁷ Articolo 49, paragrafo 3 ter, della direttiva contabile.

Inoltre diversi portatori di interessi hanno condiviso con la Commissione le loro opinioni sul parere tecnico dell'EFRAG per gli ESRS riveduti.

Alla luce di tali consultazioni la Commissione ha apportato una serie di modifiche mirate al parere tecnico dell'EFRAG, con l'obiettivo principale di agevolare l'applicazione dei principi chiarendo determinate disposizioni e concedendo alcune flessibilità supplementari alle imprese. Le principali modifiche apportate in tal senso riguardano gli aspetti seguenti:

- rilevanza e valutazione della rilevanza: il testo afferma chiaramente che l'impresa non è tenuta a rispondere alle esigenze specifiche di informazione di ogni singolo fruitore e sottolinea che l'obiettivo dei principi consiste nel garantire la comunicazione di informazioni utili ai fini delle decisioni da parte dei fruitori. e specifica che le imprese "non devono" (e non già "non sono tenute a") comunicare informazioni non rilevanti, salvo in determinate circostanze chiaramente definite. Infine una nuova disposizione sottolinea che l'approccio "dall'alto verso il basso" alla valutazione della rilevanza consente all'impresa di evitare lavoro superfluo e, in generale, di non dover valutare la rilevanza di ogni singolo impatto o rischio o di ogni singola opportunità;
- presentazione attendibile: il testo chiarisce che l'obiettivo di presentazione attendibile si applica alla dichiarazione sulla sostenibilità nel suo complesso e non ai singoli elementi d'informazione. Afferma inoltre più chiaramente che l'applicazione degli ESRS si traduce in una presentazione attendibile. Le modifiche che riguardano la rilevanza e la sua valutazione faciliteranno inoltre l'applicazione del principio della presentazione attendibile;
- livello di aggregazione e disaggregazione: il testo introduce una maggiore discrezionalità per l'impresa per quanto concerne la necessità di tenere conto di contesti geografici specifici nell'effettuare la valutazione della rilevanza. Chiarisce inoltre che il livello di disaggregazione per la valutazione della rilevanza non implica che le informazioni debbano essere comunicate allo stesso livello di disaggregazione;
- omissione di informazioni: il testo integra nuove disposizioni derivanti dalla direttiva Omnibus I che consentono alle imprese di omettere determinate informazioni in casi specifici, comprese le informazioni che potrebbero recare grave pregiudizio alla posizione commerciale dell'impresa⁸;
- effetti finanziari attesi: il testo prevede che la comunicazione degli effetti finanziari attesi possa includere stime e che queste possano essere aggiornate in futuro alla luce di informazioni nuove senza che ciò costituisca un "errore" di comunicazione. Chiarisce inoltre che le disposizioni che consentono alle imprese di omettere determinate informazioni in casi specifici, comprese le informazioni che potrebbero recare grave pregiudizio alla posizione commerciale dell'impresa, si applicano anche alla comunicazione degli effetti finanziari attesi; È introdotto un ulteriore periodo di un anno per l'introduzione graduale che si applica alle informazioni qualitative e quantitative;
- emissioni di gas a effetto serra: il testo si allinea maggiormente ai principi globali di rendicontazione di sostenibilità in quanto offre alle imprese la flessibilità di utilizzare l'approccio basato sul controllo finanziario o quello basato sul controllo operativo nel definire il perimetro dell'informativa da applicare;

⁸ Testo tratto dall'articolo 19 bis, paragrafo 3, e dall'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva contabile modificata dalla direttiva Omnibus I.

- piani di transizione climatica: il testo impone alle imprese che comunicano piani di transizione con obiettivi che non sono compatibili con l'obiettivo di contenere l'aumento delle temperature entro 1,5 °C di essere trasparenti al riguardo;
- microplastiche: il testo limita l'obbligo di informativa alle microplastiche primarie. Per motivi legati alla fattibilità e alla proporzionalità, le imprese sono tenute a comunicare metriche sulle microplastiche secondarie;
- emissioni di inquinanti: il testo precisa che, per stabilire quali inquinanti siano rilevanti ai fini della comunicazione, è necessario prima effettuare una valutazione a livello gestionale che tenga conto delle attività e del settore di attività dell'impresa;
- sostanze estremamente preoccupanti: il testo dispone l'introduzione graduale su un periodo di un anno dell'obbligo di comunicare informazioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti per le imprese che utilizzano articoli contenenti tali sostanze;
- coerenza con la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (direttiva (UE) 2024/1760)⁹: il testo comprende una serie di modifiche tecniche relative al dovere di diligenza al fine di garantire un allineamento migliore rispetto alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità;
- incidenti in materia di diritti umani e incidenti legati alla discriminazione: il testo chiarisce che devono essere segnalati soltanto i casi "comprovati e verificati" e che non tutti i casi sono necessariamente comprovati. Sopprime inoltre il riferimento a "avviati" per i procedimenti giudiziari e non giudiziari.
- attività di gestione patrimoniale: il testo comprende nuove disposizioni per consentire agli enti finanziari che gestiscono investimenti soggetti a un obbligo fiduciario per conto dei clienti in base a un mandato concordato con questi ultimi di non comunicare informazioni relative a tali investimenti nella loro dichiarazione sulla sostenibilità. Tali investimenti sono principalmente rilevanti per le attività dei clienti e non per quelle dell'impresa che agisce per loro conto. Inoltre le questioni di sostenibilità pertinenti per tali investimenti sono disciplinate a livello dell'UE dal regolamento (UE) 2019/2088 e dai regolamenti delegati (UE) 2017/565 e (UE) 2017/593. Queste nuove disposizioni mirano a evitare oneri amministrativi sproporzionati e la duplicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

Il presente atto delegato è stato pubblicato sulla pagina "Di' la tua" del portale "Legiferare meglio" per una consultazione della durata di quattro settimane¹⁰.

La Commissione ne ha altresì valutato la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119) e con l'obiettivo volto ad assicurare i progressi di adattamento di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento.

⁹ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>).

¹⁰ La consultazione è stata aperta su "Di' la tua" dal 6 maggio al 3 giugno 2026 e ha raccolto 453 risposte.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato si basa sull'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma, della direttiva contabile.

Esso è accompagnato dagli allegati seguenti:

- l'allegato I, che modifica l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772 sulla prima serie di ESRS riducendo il numero di elementi d'informazione, dando priorità agli elementi d'informazione quantitativi rispetto al testo descrittivo, distinguendo ulteriormente tra elementi d'informazione obbligatori e volontari, fornendo istruzioni chiare su come applicare il principio di rilevanza, migliorando la coerenza con altri atti legislativi dell'Unione e tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'interoperabilità con i principi globali di rendicontazione di sostenibilità. L'allegato I chiarisce inoltre determinate prescrizioni e semplifica la struttura e la presentazione dei principi;
- l'allegato II, che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda gli acronimi e il glossario dei termini aggiornando determinate definizioni da utilizzare ai fini della rendicontazione di sostenibilità conformemente agli ESRS.

Il regolamento delegato (UE) 2023/2772, come modificato dal presente atto delegato, si applica per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva a tutte le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile, come modificata dalla direttiva (UE) 2026/470 (direttiva Omnibus I).

Per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità possono scegliere di applicare i principi di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2772 come modificato dal presente atto delegato anziché i principi di cui alla versione del regolamento delegato (UE) 2023/2772 attualmente in vigore. Inoltre le imprese che per tali esercizi scelgono di applicare la versione del regolamento delegato (UE) 2023/2772 attualmente in vigore dovrebbero poter avvalersi di determinate esenzioni introdotte dal presente atto delegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.7.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2023/2772² della Commissione specifica i principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese sono tenute a utilizzare per redigere la rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a decorrere dall'esercizio indicato all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio³ per ciascuna categoria di imprese.
- (2) La direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha modificato la direttiva 2013/34/UE, tra l'altro riducendo il numero di imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis di quest'ultima e semplificando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva. In linea con la direttiva (UE) 2026/470 e sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione dei principi di sostenibilità esistenti, è necessario modificare detti principi: i) riducendo il numero di elementi d'informazione; ii) dando priorità agli elementi d'informazione quantitativi rispetto al testo descrittivo; iii) distinguendo ulteriormente tra elementi d'informazione obbligatori e volontari; iv) fornendo istruzioni chiare su come applicare il principio di rilevanza;

¹ GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).

³ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>).

⁴ Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj>).

v) migliorando la coerenza con altre normative dell'Unione; nonché vi) tenendo in considerazione, nella misura più ampia possibile, l'interoperabilità con i principi globali di rendicontazione di sostenibilità. È inoltre necessario semplificare talune disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2772, così come la struttura e la presentazione dei principi di rendicontazione.

- (3) La Commissione ha tenuto conto del parere tecnico fornito dall'EFRAG, che soddisfa i criteri stabiliti nell'articolo 49, paragrafo 3 ter, primo, secondo e terzo comma, della direttiva 2013/34/UE. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità e facilitare la corretta applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità da parte delle imprese interessate, la Commissione ha apportato modifiche in relazione al parere tecnico dell'EFRAG per quanto concerne: i) la rilevanza e la valutazione della rilevanza; ii) la presentazione attendibile; iii) il livello di aggregazione e disaggregazione; iv) la possibilità di omettere determinate informazioni; v) gli effetti finanziari attesi; vi) le emissioni di gas a effetto serra; vii) i piani di transizione climatica; viii) le microplastiche; ix) le emissioni di inquinanti; x) le sostanze estremamente preoccupanti; xi) le disposizioni specifiche per le attività di gestione patrimoniale; xii) gli incidenti in materia di diritti umani e gli incidenti legati alla discriminazione; e xiii) la coerenza con la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ relativamente al dovere di diligenza.
- (4) Tali principi di rendicontazione di sostenibilità soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE.
- (5) Di conseguenza è necessario sostituire i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/2772.
- (7) In conformità dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE, il presente regolamento non dovrebbe entrare in vigore prima di quattro mesi dalla sua adozione.
- (8) Al fine di concedere alle imprese un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle nuove prescrizioni nonché al fine di ridurre al minimo i costi di conformità, è opportuno che il presente regolamento si applichi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva.
- (9) Al fine di ridurre gli oneri di rendicontazione, le imprese già soggette a principi di rendicontazione di sostenibilità ai sensi della versione attualmente in vigore del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione dovrebbero essere autorizzate, per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, ad applicare i principi applicabili ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, o ai sensi del presente regolamento. Inoltre, le imprese che scelgono di applicare per tali esercizi finanziari il regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, dovrebbero poter avvalersi di determinate esenzioni introdotte dal presente regolamento. Per garantire la trasparenza e la

⁵ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>).

comparabilità, le imprese dovrebbero indicare chiaramente nella dichiarazione sulla sostenibilità quale versione applicano per tali esercizi.

- (10) In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (11) A norma dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.
- (12) In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, sesto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato anche l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/2772

Il regolamento delegato (UE) 2023/2772 è così modificato:

- (1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026

- 1. Per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/2772 possono in alternativa applicare:
 - (a) i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione⁸, o i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del presente regolamento;

⁶ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁷ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj>).

⁸ Regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, dell'11 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli

- (b) i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, avvalendosi delle seguenti esenzioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento:
- i) ESRS 1, punto 27 sull'approccio dall'alto verso il basso per la valutazione della doppia rilevanza;
 - ii) ESRS 1, punti 32 e 33 sui costi e gli sforzi indebiti e sulla limitazione della catena del valore nella valutazione della doppia rilevanza;
 - iii) ESRS 1, punti 74 e 75 sulle nuove acquisizioni e cessioni;
 - iv) ESRS 1, punto 90 sulle metriche per le attività non significative;
 - v) ESRS 1, punto 91 sulla comunicazione parziale dell'ambito della catena del valore;
 - vi) ESRS 1, punto 92 sulle operazioni congiunte;
 - vii) ESRS 1, punto 106 sulla presentazione dell'informativa sulla tassonomia in un'appendice separata;
 - viii) ESRS 1, punto 110 sulla sintesi.
2. Le imprese che scelgono di applicare i principi di rendicontazione di sostenibilità nella versione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), indicano chiaramente nella dichiarazione sulla sostenibilità quale versione applicano per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [O.P.: *inserire la data corrispondente alla data di adozione più quattro mesi e una settimana*].

Esso si applica per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3.7.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN